

Sent. 77/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 21 ottobre 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Carlo Carrieri per il ricorrente.

Per il ricorrente è presente l'Avv. Carlo Carrieri.

Per il Ministero della Difesa nessuno
è intervenuto.

Per l'Inps nessuno è comparso.

Il Giudice dà la parola alla parte per
la discussione.

L'avvocato del ricorrente, si riporta
al parere della CTU, contesta la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero della Difesa, chiede

inoltre che venga dichiarata la contumacia
dell'Inps, per tutto quanto il resto si riporta alle
note depositate.

Al termine della discussione, la causa
viene posta in decisione.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 78891 del
registro di Segreteria, promosso dal Primo Mare-
sciallo Luogotenente XX (Cod. Fisc.

omissis), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Luigi Rizzo n.36, presso lo studio

dell'Avv. Carlo Carrieri (Cod. Fisc.

CRRCRL63S08H501Q

– pec: carlocarrieri@ordineavvocatiroma.org quale

domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012),

che lo rappresenta e difende.

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro

pro tempore (Direzione Generale della Previdenza Mi-

lita-re, del Collocamento al Lavoro dei Volontari

Congeda-ti e della Leva - PREVIMIL), con sede in Ro-

ma, Via XX Settembre n. 8 (CAP 00187);

l'INPS in persona del legale rappresentante pro

tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha preliminarmente rappresentato che:

- è stato incorporato alle armi in data

10/1/1974 presso Scuola Sottufficiali di Viterbo con grado di allievo sottufficiale categoria contabili;

- in seguito ad alcune patologie sofferte e manifestatesi in corso di servizio, la Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con verbale del 15/12/2010, emetteva giudizio di non idoneità permanente al Servizio Militare incondizionato in modo assoluto con conseguente collocazione in congedo assoluto;

- successivamente in data 21/2/2018 veniva invitato a sottoporsi a visita medico-legale dalla Commissione Medico Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Cecchignola, ai fini del riconoscimento di Pensione Privilegiata Ordinaria, ai sensi del D.P.R. n.461 del 29/10/2001;

- all'esito della visita medico-legale effettuata in data 5/11/2018, veniva redatto verbale modello BL/B n. A21803103, ove risultavano accertate le seguenti patologie, tutte riconosciute "si dipen-

denti da causa di servizio”, al fine del cumulo per benefici di pensione privilegiata ordinaria e, nello specifico: 1) ipertensione arteriosa sistemica con impegno d’organo e dilatazione aneurismatica dell’aorta addominale di 44 mm in Follow up; 2) modesta gastroduodenite cronica; 3) bronchite cronica; 4) Spondiloartrosi con discopatie multiple C5-C6 a medio impegno funzionale; 5) Cardiopatia ischemica ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA e STENT in discreto compenso emodinamico;

- per tali patologie veniva confermato il giudizio di non idoneità permanente al Servizio Militare incondizionato in modo assoluto e collocazione in congedo assoluto come da menzionato precedente verbale del 15/12/2010 della CMO del DMML di Roma;

- le suddette patologie, indicate nella sezione PP da utilizzarsi per i giudizi in ordine alla classifica tabellare, ai fini della pensione privilegiata, venivano così, rispettivamente, valutate: 1) A/7; 2) A/8; 3) A8; 4) A8; 5) A/5;

- tale valutazione, così come rilevato nella relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa Alessandra Castaldi (medico chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) prodotta agli

atti di causa, è ritenuta riduttiva,
concludendo nel senso che sulla base dei dati
obiettivi evidenziati nello stesso verbale contesta-
to ed in considerazione dei dati documentati, le
suddette infermità, dipendenti da causa di servizio
hanno provocato al Primo Maresciallo Luogotenente
XX una menomazione permanente della
propria efficienza somatopsichica da ascrivere alla
II Categoria della Tabella A di cui al DPR 834/81, a
far data dall'epoca del congedo assoluto, con conse-
guente condanna del Ministero della Difesa al paga-
mento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e
rivalutazione.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in
giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- il proprio difetto di legittimazione passiva,
trattandosi di ricorso finalizzato ad ottenere il
riconoscimento del diritto a percepire la pensione
privilegiata ordinaria di 2ª Categoria, proposto da
militare collocato in congedo assoluto dopo
l'1.01.2010;

- il subentro dell'INPS – Gestione Dipendenti
Pubblici dal 01.01.2010;

concludendo per la propria estromissione dal giu-

dizio.

3. Con ordinanza n.87/2023 di questa Sezione Giurisdizionale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente con la chiamata in causa dell'INPS.

4.L'INPS a cui è stato notificato il ricorso a mezzo Pec, non risulta costituito in giudizio.

5.Con ordinanza n.155/2023 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta l'acquisizione di motivato parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti in ordine alla categoria di ascrivibilità del cumulo delle patologie sofferte dal ricorrente.

5.1 Con nota del 9 febbraio 2024 il consulente incaricato ha dato riscontro all'incombente istruttorio.

6. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'INPS.

2.Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Difesa in considera-

zione della competenza a fornire le informazioni necessarie in merito alle condizioni lavorative che possono dare luogo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Il Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti -a riscontro dell'ordinanza istruttoria- ha, preliminarmente, puntualmente riassunto la storia clinica del ricorrente. Ha poi evidenziato che il Sig. XX nell'anno 2016 è stato sottoposto a duplice by pass aorto coronarico e che nell'anno 2020 è stato operato di aneurisma dell'aorta addominale sottorenale con posizionamento di endoprotesi.

Il consulente ha poi rappresentato che “il CTP ritiene di dover sottolineare che, già all'epoca della visita collegiale tenutasi ai fini della verifica dei requisiti utili al riconoscimento della PPO, le condizioni del ricorrente fossero tali da meritare, per il complesso morbigeno residuo, l'iscrizione di cumulo quantomeno in 2' categoria di tabella A.

In particolare, non risulta essere stata correttamente valutata la patologia cardiaca in quanto in sede di vista presso la CMO non si è tenuto conto

del ricovero del 2016 con intervento di duplice by pass aorto coronarico.

Pertanto, la corretta diagnosi risulta essere: Cardiopatia ischemica ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA e STENT e successivo duplice intervento di by pass aorto coronarico (2016) da ascrivere alla 4' categoria”.

Il Collegio medico legale ha poi rilevato che “Sulla base della documentazione acquisita in corso di operazioni peritali (intervento di by pass del 2016 ed intervento di aneurisma dell’aorta addominale sotto-renale con impianto di endoportesi) si ritiene che la corretta diagnosi delle infermità richieste sia quella riportata nel giudizio diagnostico con la seguente ascrivibilità tabellare ai fini di PPO:

- per l’infermità di cui al punto 1 del giudizio diagnostico: 7' categoria Tabella A - per l’infermità di cui al punto 1 del giudizio diagnostico: 8' categoria Tabella A
- per l’infermità di cui al punto 1 del giudizio diagnostico: 8' categoria Tabella A
- per l’infermità di cui al punto 1 del giudizio diagnostico: 8' categoria Tabella A
- per l’infermità di cui al punto 1 del giudizio

diagnostico: 4' categoria Tabella A L'ascrivibilità della menomazione complessiva, derivante del cumulo di tali infermità, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella F1, risulta essere pari alla 2' categoria della Tabella A".

Il consulente ha, quindi, espresso parere nel senso che:

"la categoria di ascrivibilità del cumulo delle patologie di cui al giudizio diagnostico è la 2^ categoria della Tabella A".

Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessato ed un'attenta disamina del carteggio, sia razionale e plausibile.

Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta essendo emersa a conclusione di un'esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, e per l'effetto, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di la 2^ categoria della Tabella A a vita dalla data della domanda di aggravamento (21.02.2018).

Vanno liquidati gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamen-

te all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

4. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Le spese di lite, poste in solido in capo alle controparti Ministero della Difesa e INPS, sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

21 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA